



INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO

PROGETTO DEFINITIVO



NUOVA SCIOVIA A FUNE ALTA DENOMINATA "BUSON"

Coordinamento di progetto



Nexteco s.r.l.
dott. for. Stefano Reniero

Progettisti:



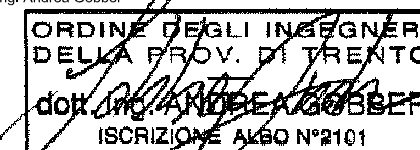
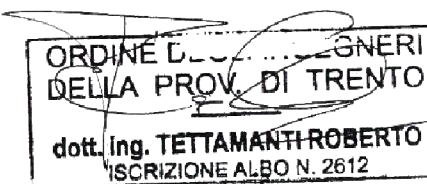
Arti s.r.l.
ing. Roberto Tettamanti



Ingegneria per la Montagna
ing. Andrea Gobber



Lantech s.r.l.
Ing. Gianluca Rodighiero



TITOLO	RELAZIONE SUGLI ATTRAVERSAMENTI	REV. 00	DATA LUG. 12	SCALA -
--------	---------------------------------	------------	-----------------	------------

CODICE ELABORATO

N	·	1	2	8	·	D	E	F	·	0	4	·	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REV N	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	LUG 12	EMISSIONE	H.C.	A.G.	S.R.

Indice

1 ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI 2

1 ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

Per quanto riguarda gli attraversamenti ed i parallelismi per la nuova sciovia a fune alta denominata “Buson” nel comune di Gallio in provincia di Vicenza si può affermare quanto segue:

1. Si ha attraversamento, superiore od inferiore, di una sciovia con una qualsiasi delle opere indicate all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, quando la proiezione verticale di uno qualunque degli elementi costituenti l’opera stessa, considerato nella sua condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto, nell’ipotesi di cui al punto 1.2.09. del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, interseca le funi, la pista di risalita, ovvero le strutture di linea o di stazione della sciovia stessa, anche nel caso che risultino interposte strutture di protezione.

Si prende atto.

2. È vietato l’attraversamento superiore di una sciovia, anche con interposizione di opere di protezione, da parte di fili a sbalzo, palorci o teleferiche destinati al trasporto di cose o di persone e cose.

Non ricorre.

3. Sono vietati gli attraversamenti a livello delle piste di risalita delle sciovie con piste da sci normalmente praticate, con mulattiere e strade pubbliche o private aperte al traffico invernale, con sedi di qualunque altro impianto di trasporto.

Non ricorre.

4. Gli attraversamenti con elettrodotti e con linee di telecomunicazione devono soddisfare le disposizioni fissate per le funicolari terrestri dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, con l’avvertenza che, per gli attraversamenti superiori, l’altezza minima dei conduttori deve essere riferita a tutte le opere facenti parte della sciovia.

Non ricorre.

5. Per gli attraversamenti inferiori di una sciovia con canali, corsi d’acqua, strade o mulattiere aperte al traffico invernale, devono essere realizzati idonei ponti rispondenti ai requisiti di legge.

Non ricorre.

6. Gli attraversamenti superiori di una sciovia con funicolari aeree, di qualunque tipo, possono essere ammessi unicamente in caso di comprovate esigenze tecniche e, se del caso, intesa la commissione per le funicolari aeree e terrestri.

Non ricorre.

7. Negli attraversamenti superiori di sciovie con funicolari aeree, qualora i veicoli non siano realizzati in maniera da rendere impossibile ai viaggiatori di far cadere oggetti all’esterno, deve essere comunque prevista l’interposizione fra sciovia e funicolare aerea di idonee protezioni.

Non ricorre.

8. Negli attraversamenti superiori di sciovie con funicolari aeree deve essere assicurato un franco minimo verticale non minore di 3 m fra uno qualsiasi degli elementi costituenti la sciovia, compresi la fune traente e gli eventuali conduttori di linea, ed i veicoli e le funi della funicolare aerea. A tali effetti si tiene conto per le funi della sciovia delle più sfavorevoli condizioni di carico, nonché delle variazioni di freccia delle funi stesse per effetti dinamici, convenzionalmente valutati con un incremento del $\pm 10\%$ del valore statico della freccia o, se più sfavorevole, del $\pm 1\%$ della distanza dall’appoggio più vicino. Qualora siano previste strutture a protezione della sciovia, il franco minimo fra queste ultime ed uno qualsiasi degli elementi costituenti la sciovia stessa, considerati nella posizione più alta tenuto anche conto degli effetti dinamici, non deve essere minore di 1 m; inoltre, il franco minimo fra le strutture stesse e le funi od i veicoli della funicolare aerea deve essere non minore di 3 m, riducibile a non meno di 2 m se le predette strutture siano rese inaccessibili ad estranei.

Non ricorre.

9. Apposite convenzioni devono regolare i rapporti fra l’esercente della sciovia e gli enti attraversanti; dette convenzioni, per il loro contenuto tecnico devono essere approvate dal competente ufficio periferico della M.C.T.C. Nel caso di attraversamento con funicolare aerea, la convenzione deve, in particolare, contenere apposite clausole per lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di recupero dei viaggiatori, nonché per la manutenzione della stessa funicolare aerea.

Non ricorre.

10. Si ha parallelismo di una sciovia con una qualsiasi delle opere indicate all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, quando tali opere si svolgono ad una distanza dagli organi sia fissi che mobili della sciovia, considerati nella condizione di massimo ingombro laterale, inferiore a 6 m o comunque tale da creare interferenze, soggezioni o limitazioni all’esercizio.

Non ricorre.

11. Non sono ammessi parallelismi di sciovie con palorci, fili a sbalzo e teleferiche destinati al trasporto di cose o di persone e cose.

Non ricorre.

12. Il parallelismo fra due sciovie è ammesso sempreché risulti rispettata, per la distanza fra le rispettive sagome libere, la condizione di cui al comma 2.7.6.

Non ricorre.

13. I parallelismi fra sciovie ed elettrodotti o linee di telecomunicazione devono soddisfare le condizioni fissate per le funicolari terrestri dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062.

Non ricorre.

14. Il parallelismo di una sciovia con una funicolare aerea non è, di norma, ammesso.

Non ricorre.